

Codice A1012B

D.D. 19 luglio 2024, n. 405

Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica volto a supportare la Struttura Temporanea XST031 - Attuazione del PNRR della Regione Piemonte nel suo ruolo di coordinamento su tematiche trasversali afferenti al PNRR. Approvazione schema di contratto.



ATTO DD 405/A1012B/2024

DEL 19/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25, comma 2 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica volto a supportare la Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR della Regione Piemonte nel suo ruolo di coordinamento su tematiche trasversali afferenti al PNRR. Approvazione schema di contratto.

Premesso che:

- con determinazione n. 223 del 23.04.2024 il Dirigente del Settore Contratti – Polizia Locale – Sicurezza Integrata ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza tecnica specialistica volto a supportare la Struttura Temporanea XST031 – Attuazione del PNRR della Regione Piemonte nel suo ruolo di coordinamento su tematiche trasversali afferenti al PNRR, all'A.T.I. Business Integration Partners S.p.A. – Iniziativa Cube S.r.l. – Dispositivi Tecniche Metodologie S.r.l. corrente in Milano, Piazza San Babila n. 5, per l'importo di € 497.704,92, oltre I.V.A. pari a € 109.495,08, per un totale pari a € 607.200,00;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema allegato al presente atto;
- visto il PTPC 2022-2024 approvato con la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022;
- vista la D.G.R. n.8-8111/2024/XI del 25.1.2024 "Disciplina del Sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR;
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 223 del 23.04.2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - D.Lgs. 36/2023;
- - Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- - L. 23/2014;
- - D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31.1.2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta Regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta Regionale per l'anno 2024";
- - artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;
- - artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- - D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- - D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- - D.G.R. n.8-8111/2024/XI del 25.1.2024 "Disciplina del Sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR;

determina

- di procedere all'approvazione dello schema di contratto, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024;
- di demandare agli Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22/10.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE (A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA VOLTO A SUPPORTARE LA STRUTTURA TEMPORANEA XST031 - ATTUAZIONE DEL PNRR DELLA REGIONE PIEMONTE NEL SUO RUOLO DI COORDINAMENTO SU TEMATICHE TRASVERSALI AFFERENTI AL PNRR.

Importo: € 497.704,92 oltre I.V.A.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 200 del 14.7.2023 del Responsabile della Struttura Temporanea XST031 - Attuazione del PNRR si è dato avvio alla procedura di acquisizione del servizio suindicato, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2 lett. b), del D.Lgs. 36/2023 medesimo, approvando nel contempo il Progetto di Servizio, ai sensi dell’art. 41 comma 2;
- con determinazione del Responsabile del Settore “Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata” della Direzione della Giunta Regionale n. 444 del 29/8/2023, si è proceduto all’approvazione del bando e del disciplinare di gara;

- con determinazione del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" della Direzione della Giunta Regionale n. 522 del 04.10.2023 si è proceduto all'approvazione degli atti di gara rettificati nonché dell'avviso di rettifica e differimento termini;

- con determinazione n. 598 del 9/11/2023 del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnico - economiche prodotte dai concorrenti;

- con ulteriore determinazione n. 223 del 23/04/2024 del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto all'A.T.I. Business Integration Partners S.p.A. - Iniziativa Cube S.r.l. - Dispositivi Tecniche Metodologie S.r.l. corrente in Milano, Piazza San Babila n. 5

- con determinazione n. del del Responsabile del Settore "Contratti-Polizia Locale e Sicurezza Integrata" si è proceduto ad approvare il presente schema di contratto;

QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

la Regione Piemonte (C.F. n.) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 23/2008, dalla Responsabile della Struttura Temporanea XST031 - Attuazione del PNRR, Ing. Chiara MUZZOLON, nata a _____, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale in Torino, Piazza Piemonte 1, di seguito denominata il o la "Committente";

E

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A., (P.I. IT _____), corrente in Milano, Piazza San Babila 5, rappresentata dal Dott. Carlo AMORUSO, _____, in qualità di Procuratore munito degli occorrenti poteri e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza-Lodi al numero _____, la quale interviene nel presente contratto (in seguito "Contratto") in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. costituita con atto rogito notaio Dott. Prof. _____, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep. n. _____ - Raccolta n. _____ del 7/6/2023 registrato all' Agenzia delle Entrate Roma 1 il 11/3/2024 al n. _____ - , con:

- **"INIZIATIVA CUBE S.R.L."**, - corrente in Napoli, Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola G7 (P.I. _____) mandante;

"DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE S.R.L." (in breve DTM S.r.l.), corrente sede in Torino , Via G.

Giolitti n. 4 (P.I. _____), mandante;
domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede legale della società, in seguito denominata
"l'Appaltatore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

RICHIAMI

1. Le premesse al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

2. L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché nel bando di gara, nel documento complementare "Disciplinare di gara" e nell'offerta tecnico-economica, i quali sono parte integrante del Contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

3. Costituiscono, altresì, parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014, di cui all'art. 12.2
- b) il Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, di cui all'art. 12.3
- c) le polizze fideiussorie di cui all'art. 11.

Art. 1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, si applicano le definizioni contenute al par. 2 del capitolato.

Art. 2. CIG - CUP - CUI

1. Il CIG della procedura d'appalto è il seguente: **A008449B18**.

2. Il CUP non è stato assegnato

3. Il codice CIG dovrà essere riportato nelle fatture che l'appaltatore emetterà (ai sensi dell'art. 25 d.l. 66/2014 convertito in l. 89/2014 e dell'art. 1 decreto del Ministero delle Finanze 24/8/2020 n. 132) e negli strumenti di pagamento (ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010) ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il CUI attribuito al presente servizio nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi della Regione Piemonte è il seguente: S80087670016202300063.

Art. 3. RUP - DEC

1. Il nominativo del RUP, individuato ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 7411 del 13/10/2014, n. 13-4843 del 3/4/2017 e n. 1-5057 del 20/05/2022 è indicato nella determinazione a contrarre e nel bando di gara.

2. Il nominativo del DEC, che sarà individuato con apposito atto di nomina ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 13-4843 del 3-4-2017, sarà comunicato all'aggiudicatario in sede di avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Al RUP e al DEC spettano i compiti previsti dal D.lgs. 36/2023.

Art. 4. OGGETTO

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di un servizio di assistenza tecnica specialistica volto a supportare la Struttura Temporanea XST031 - Attuazione del PNRR della Regione Pie-monte nel suo ruolo di coordinamento su tematiche trasversali afferenti al PNRR, di monitorag-gio delle opportunità offerte dal Piano al territorio piemontese, nonché di monitoraggio dello sta-to di attuazione degli interventi/progetti PNRR/PNC di cui Regione Piemonte è soggetto attuato-re o per i quali riveste un ruolo di coordinamento e verifica in sede di rendicontazione dei sog-getti individuati quali soggetti attuatori.

2. Il servizio è articolato nelle macro aree di attività indicate al paragrafo 5 del Capitolato d'appalto, che si richiama integralmente.

3. Relativamente ai contenuti tecnici di ciascuna delle predette aree di attività, si richiamano integralmente i paragrafi 5 e 7 del Capitolato.

**Art. 5. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO**

1. Si richiama integralmente il par. 8 del Capitolato.

Art. 6. GRUPPO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto con il gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, conformemente a quanto stabilito al par. 10 del Capitolato.

2. L'appaltatore dovrà garantire, come previsto al par. 10.5 del capitolato, la presenza presso i locali della committente di un numero minimo di 3 (tre), incrementabile, a richiesta dell'Amministrazione, sulla base di motivate esigenze e salvo le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara.

3. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato durante l'esecuzione del servizio né nel numero complessivo, né nelle figure professionali indicate, senza previo consenso della Committente. Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, sia costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà comunicarlo con congruo anticipo e formulare richiesta scritta e motivata alla Committente, indicando le ragioni che rendono necessaria la sostituzione ed i nominativi e le referenze dei componenti che vengono proposti al posto di quelli approvati dalla Commissione giudicatrice o successivamente dalla Committente.

Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti. La committente si riserva di richiedere ulteriori nominativi se quelli proposti non sono ritenuti idonei.

4. Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.

Art. 7. DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è di 24 mesi con decorrenza immediatamente successiva alla stipula.

La decorrenza potrà coincidere con la data del verbale di esecuzione del servizio in via d'urgenza, in pendenza di formale sottoscrizione del contratto, in quanto la Committente si riserva, altresì, di richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 17 commi 8 e 9 D.lgs. 36/2023. È inoltre prevista la proroga eventuale del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e comunque non superiore a 8 mesi.

La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'articolo 76, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, di affidare all'Appaltatore,

nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

Art. 8. ONNICOMPENSIVITÀ DEL CORRISPETTIVO

L'importo del contratto è onnicomprensivo e si intende accettato dall'Appaltatore alle condizioni tutte del presente contratto, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile a favore dell'appaltatore, salvo quanto previsto all' art. 17 riguardo la revisione dei prezzi.

Art. 9. PIANO DI LAVORO

L'appaltatore dovrà programmare e realizzare tutte le attività oggetto del servizio, come concordate e definite con la struttura XST031 - Attuazione del PNRR, sulla base di un piano di lavoro semestrale che descriverà, per il semestre di riferimento, i prodotti, l'impegno previsto e le scadenze relativi alle diverse attività da espletare.

2. In fase di avvio del servizio e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla comunicazione, da parte della Committente, di avvio dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere alla struttura XST031 - Attuazione del PNRR una proposta di pianificazione generale di massima del servizio medesimo fino alla sua

conclusione, suddivisa per area di intervento e linee di attività. Unitamente a tale pianificazione complessiva dovrà essere presentata il primo piano di lavoro, costituente pianificazione di dettaglio per il primo semestre, comprensiva dell'indicazione degli output e di una stima delle risorse impegnate. Tale piano riguarderà le attività dalla suddetta data fino al 30/06/2024.

3. I successivi piani di lavoro dovranno essere inviati alla struttura XST031 - Attuazione del PNRR entro l'ultimo giorno del mese che conclude il semestre precedente a quello di riferimento per il piano stesso. 4. La pianificazione è oggetto di autorizzazione del Committente. Il committente potrà chiedere all'appaltatore modifiche motivate del piano di lavoro in precedenza accettato, cui l'appaltatore dovrà adeguarsi tempestivamente.

Art. 10. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE

1. Il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. (di seguito CONSIP) ai sensi dell'art. 26, c. 1, legge

23/12/1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della suddetta legge.

2. Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto alla Committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.

3. Anche al di fuori dei casi previsti ai punti 1 e 2, il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 123 d.lgs. 36/2023.

Art. 11. GARANZIE

1. In fase di esecuzione del contratto sono richieste le seguenti garanzie ai sensi del d.lgs. 50/2016:

a) la garanzia per l'anticipazione sul corrispettivo, nella misura del 20%, secondo quanto previsto all'art. 125, comma 1 D.lgs. 36/2023. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

b) la garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto, nella misura e con le forme e condizioni previste all'art. 117 d.lgs. 36/2023, Polizza Fideiussoria n. _____, rilasciata da COFACE S.A. - Agenzia di Milano, Via Lorenteggio 240 - (C.F. - P.I. _____), - importo pari ad € 133.783,09. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità e nei limiti previsti dallo stesso articolo 117, comma 8;

c) la garanzia per il pagamento del saldo, per l'importo e il tempo previsti all'art. 117, comma 9 d.lgs. 36/2023, secondo le medesime modalità previste per le altre garanzie nel disciplinare di gara.

2. Tutte le garanzie che l'appaltatore è tenuto a fornire devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere conformi agli schemi tipo previsti dalla normativa (approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2022)), devono inoltre contenere le clausole previste al comma 4 dell' art. 106 d.lgs. 36/2023 (espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,

rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile). Non saranno accettate polizze difformi da tali schemi-tipo o prive delle clausole contrattuali previste. La garanzia per l'anticipazione dovrà essere presentata in tempo utile a consentire all'amministrazione le verifiche necessarie per accettare la garanzia.

**Art. 12. INCOMPATIBILITÀ. OBBLIGHI DI
COMPORTAMENTO. OBBLIGHI ANTICORRUZIONE**

1. Si richiama integralmente le cause di incompatibilità previste al par. 15 del capitolato.

2. L'appaltatore è altresì tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2 e successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1717 del 13/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20/08/2015 n. 33, disponibile alla seguente pagina del sito internet della Regione Piemonte:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf/>), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto (nel rispetto dei principi di gradualità e

proporzionalità).

3. L'appaltatore è anche tenuto al rispetto del Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, espressamente accettato in sede di gara, che regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del contratto e la successiva esecuzione dello stesso. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

4. In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 13. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO, TUTELA DEL LAVORO E DELLA
PARITÀ' DI TRATTAMENTO**

1. Il servizio da acquisire è di natura intellettuale, pertanto non vi è necessità di redigere il D.U.V.R.I., come consentito dal comma 3-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Per le medesime ragioni, non vi sono costi per la sicurezza non essendovi il rischio di interferenze.

2. In adempimento dei commi 1 e 2 del medesimo art. 26 d.lgs. 81/2008, per la parte di servizio che verrà svolta all'interno degli uffici regionali la Committente provvederà ad accertare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore in relazione al servizio da appaltare. Tale accertamento avverrà mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dell'appaltatore, sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (secondo il modello che sarà fornito dalla Committente).

3. Saranno, inoltre, fornite dalla Committente all'Appaltatore idonee informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nella sede regionale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella stessa.

4. I datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare alla Committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, c.8-bis d.lgs. 81/2008).

5. L'appaltatore dichiara (sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000) di rispettare il d.lgs. 81/2008 e le altre norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Committente potrà chiedere

apposita documentazione per accertare la veridicità di tale dichiarazione.

6. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, c. 4 d.lgs. 50/2016). Qualora la Committente venga a conoscenza del mancato rispetto della norma citata, anche da parte di eventuali subappaltatori, l'irregolarità sarà segnalata agli organi competenti.

7. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle

prestazioni oggetto del presente appalto.

8. Per quanto riguarda eventuali imprese, anche subappaltatrici, con sede fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n. 72/2000. Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'appaltatore alla committente e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.

9. L'Appaltatore è anche tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), definita dalla medesima legge come l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una

minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale, nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. In caso di accertata violazione di tale principio (segnalata dalle associazioni che tutelano i soggetti citati o di cui la Committente sia venuta, in qualunque modo, a conoscenza) potrà essere applicata la penale prevista all'art. 20.

Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di nullità.

Art. 15. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Il subappalto è ammesso con le modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. 2. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.lgs 36/2023, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute

nel corso del sub-contratto.

3. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto di tutto quanto previsto all'art. 119, anche nei rapporti con i suoi subappaltatori, con le conseguenze e le responsabilità previste in detto articolo

Art. 16. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività di direzione, controllo e contabilità sono in capo al RUP, o al DEC, qualora nominato, secondo le modalità indicate all'art.115 del D.lgs 36/2023.

2. La Committenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

3. La Committenza farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non

preventivamente comunicate alla Committenza. Su richiesta della Committenza o dei soggetti da questa incaricati l'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento

4. L'Appaltatore dovrà produrre semestralmente la documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori con l'indicazione delle attività realizzate, degli output prodotti e il rendiconto delle risorse utilizzate suddivisi per Linee di attività, singole attività e profili.

La Committente per il pagamento richiederà il timesheet con dettaglio giornaliero sottoscritto da ciascuna risorsa coinvolta. Le relazioni semestrali di stato avanzamento lavoro saranno oggetto di verifica e approvazione da parte del Committente.

Art. 17. REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023, è ammessa la revisione del prezzo del contratto, in aumento o in diminuzione, qualora sia accertata una variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), superiore al 5% nel periodo compreso fra il mese/anno di stipulazione del contratto e il momento del pagamento del saldo annuale del corrispettivo. La revisione sarà

quantificata nella misura dell'80% della variazione riferita alla parte di corrispettivo oggetto di pagamento nell'annualità considerata.

2. L'appaltatore può presentare formale motivata istanza di revisione in aumento del prezzo del contratto non prima di 10 mesi dall'inizio dell'esecuzione e comunque dopo che sia stata eseguita la parte di servizio corrispondente all'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 D.lgs. 36/2023. La revisione può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità, salva la facoltà delle parti di accordarsi su periodi temporali maggiori. La revisione è concessa dal dirigente responsabile del contratto in seguito alla verifica dei presupposti suindicati. 3. La revisione del prezzo dell'appalto in diminuzione è disposta dal RUP qualora, dal confronto fra l'indice FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto sia accertata una diminuzione dei prezzi superiore al 5%; anche la revisione in diminuzione opera nella misura dell'80% della variazione.

Anche la revisione in diminuzione è applicabile non prima di 10 mesi e comunque successivamente all'esecuzione, da parte dell'appaltatore, della parte di servizio corrispondente all'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 D.lgs. 36/2023. Il procedimento è preceduto da comunicazione di avvio dello stesso ai sensi della

normativa nazionale e regionale sul procedimento amministrativo

Art. 18. CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI

PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo le modalità sottoindicate: a) acconti:

1) anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto, nei termini previsti all'art. 125 del D.lgs. 36/2023, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria o assicurativa prevista al paragrafo "Garanzie" del presente capitolato alle modalità e condizioni ivi indicate. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione (con gli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione) se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

2) dopo l'esecuzione della parte di servizio necessario al recupero, da parte della Committente, dell'anticipazione sub 1), con periodicità semestrale sarà erogato progressivamente fino a concorrenza di un massimo del 90% del corrispettivo (inclusa l'anticipazione), previa acquisizione della documentazione necessaria alla rendicontazione degli stati di avanzamento del servizio, e previa acquisizione dal DEC il verbale di accertamento della regolare esecuzione del servizio, attestante la verifica della correttezza di quanto indicato e dell'effettivo svolgimento

delle attività elencate, il RUP provvederà ad autorizzare l'emissione della relativa fattura. b) saldo : il saldo, nella misura massima del restante 10%, sarà erogato all'esito positivo della verifica di conformità del servizio, previa costituzione della garanzia per il pagamento del saldo prevista all'art. 117, c. 9 D.lgs. 36/2023, come indicato nel paragrafo 13 sulle garanzie. Il pagamento avverrà nei termini previsti all'art. 125 D.lgs. 36/2023. 2. Ai fini della determinazione degli importi degli acconti, si applicherà la tariffa media giornata/persona pari a 369,47 € - al netto del ribasso offerto - al numero di giornate rendicontate ed effettivamente erogate.

3. Qualora, nel corso del servizio, si rilevi uno scostamento superiore al 10% tra il numero delle giornate effettivamente erogate da ciascun profilo professionale rispetto a quelle stimate nel progetto di servizio e/o concordate con la Committente, tale da comportare una sostanziale modifica del coinvolgimento delle stesse a scapito della migliore organizzazione e del più efficace coordinamento del servizio e quindi a scapito dell'interesse dell'amministrazione contraente, per la rendicontazione verranno applicate le tariffe previste per i singoli profili professionali - al netto del ribasso offerto - ferma restando la necessità che l'esecuzione dell'intero Servizio venga garantita in aderenza alla previsione contrattuale, con riferimento alla distribuzione

delle attività tra i vari profili professionali.

4. La documentazione necessaria alla rendicontazione degli stati di avanzamento del servizio è costituita da una relazione dettagliata, recante nel dettaglio: • le attività svolte nel periodo di riferimento, • gli output prodotti, • il rendiconto delle risorse utilizzate suddivise per Linee di servizio e profili. La relazione dovrà essere corredata di tabelle di sintesi, recanti la suddivisione delle giornate erogate per ciascuna attività, distinte per profilo professionale e per risorse umane coinvolti; dovrà essere altresì allegato il timesheet con dettaglio giornaliero per ciascuna risorsa coinvolta, sottoscritto dalla stessa.

5. In relazione alla fattura emessa dall'appaltatore verrà applicata, ai sensi dell'art. 11 comma 6, del D.lgs. 36/2023, una ritenuta pari allo 0,5% sull'importo derivante dalla valorizzazione del SAL. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, così come convertito in L. 89/2014, dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio IPA _____.

7. La Committente non eseguirà alcun pagamento

all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 19 "Obblighi di tracciabilità ex legge 136/2010 s.m.i.". Il contratto con l'appaltatore riporterà le clausole di tracciabilità e gli altri obblighi previsti dalla suddetta legge, anche nei rapporti fra appaltatore ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.

8. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG, come previsto dall'art. 25, c. 3 del d.l. 66/2014 (convertito, con modificazioni, in l. 89/2014). Dovranno, altresì, riportare gli estremi della determinazione relativa all'impegno di spesa, che saranno forniti dalla Committente in sede di comunicazione di avvio di esecuzione del contratto (art. 56, c. 7 D.lgs. 118/2011).

9. Le fatture dovranno essere corredate delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

10. Si precisa che l'IVA del 22% è soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment).

11. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'Amministrazione corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare

l'annotazione "scissione dei pagamenti".

12. I pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato alla Committente secondo quanto previsto dalla citata legge 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

13. In caso di autorizzazione al subappalto, la Committente corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 119, comma 11 D.lgs. 36/2023.

14. L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

15. In applicazione del D.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Committente, per tramite del RUP, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti ed accertamento della regolarità della fattura, provvederà al pagamento della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 D.lgs. 36/2023). In caso di In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale suindicato, si applica quanto previsto all'art. 11, comma 6 D.lgs. 36/2023.

16. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

17. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori calcolati ai sensi della normativa vigenti. In tale caso il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

18. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'affidatario

costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

19. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'affidatario medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Art. 19. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

2. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita

clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

**Art. 20. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO**

1. La Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento ed in via aggiuntiva rispetto ai controlli in corso di esecuzione del servizio, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario e il rispetto degli obblighi previsti nel contratto.

2. Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto dall'art. 122 d.lgs. 36/2023. Per quanto concerne, in particolare, la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, si applicherà la procedura prevista al comma 3 dell'art. 122 citato.

3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali, ai sensi dell'art. 126 d.lgs. 36/2023:

a) con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività (previsto all'art. 9), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

b) con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro, per l'esecuzione delle attività o

per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

c) in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata;

d) in caso di accertate violazioni agli obblighi di legge richiamati all'art. 13 in materia di sicurezza sul lavoro, tutela del lavoro e della parità di trattamento, potrà essere applicata una penale di importo compreso fra l'1 per mille e l'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale, che il RUP quantificherà in base alla gravità dell'inadempimento.

4. L'applicazione delle penali compete al RUP sulla base delle segnalazioni, da parte del DEC, di eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali

5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente contratto o successivamente definite, la Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'appaltatore.

6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di

pagamento della penale.

7. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla garanzia definitiva (di cui all'art. 11), senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuto dalla garanzia definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

8. Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate, nel caso specifico, rispetto all'interesse della committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

9. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del d.lgs. 36/2023. In tal caso, la Committente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

10. La risoluzione del contratto sarà altresì disposta in caso di violazione del Patto di integrità e del codice di comportamento, come previsto nell'art. 14 dedicato agli obblighi anticorruzione.

11. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla parte di servizio regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa il servizio secondo quanto disposto dall'art. 122, commi 5 e 6 d.lgs. 36/2023. Oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, l'appaltatore inadempiente sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni ulteriori, diretti ed indiretti cagionati alla Committente.

12. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, la Committente potrà adottare i provvedimenti

conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Art. 21. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. La verifica di conformità del servizio espletato, ai sensi dell'art. 116 comma 2 e 5 D.lgs. 36/2023, in considerazione della durata del contratto (che richiede la verifica di cospicua documentazione), avrà luogo entro 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

2. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'appaltatore risponde per la difformità delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciate dalla Committente prima che il certificato di conformità assuma carattere definitivo (art 116 comma 2).

3. Quando il certificato di conformità del servizio diviene definitivo, è svincolata la garanzia

prevista all'art. 117 D.lgs. 36/2023 e all'art. 14 del presente capitolato

**Art. 22. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI
FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO**

1. Nelle ipotesi previste all'art. 124 d.lgs. 36/2023, la Committente interpellierà progressivamente gli Operatori Economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Piemonte.

**Art. 24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REG.
UE 679/2016**

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali necessari per la stipulazione ed esecuzione del contratto viene scambiata fra le parti con separata corrispondenza.

2. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali di terzi, che l'appaltatore acquisisca per l'esecuzione del servizio di assistenza

tecnica, si veda l'articolo seguente.

**Art. 25. NOMINA DELL'APPALTATORE A RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI PERSONALI E RELATIVE**

ISTRUZIONI

1. L'attività oggetto del presente contratto può comportare il trattamento di dati personali di soggetti terzi. Il titolare del trattamento, ai sensi del GDPR, è la Giunta regionale che, con D.G.R. n. 1-6847 del 18/5/2018 ha individuato i delegati al trattamento dei dati personali nei direttori e dirigenti competenti per materia. Pertanto, le società **BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A, - "INIZIATIVA CUBE S.R.L." - DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE S.R.L.** sono nominate Responsabili del trattamento esterno dei dati personali di seguito individuati e delle relative banche dati cui sia, eventualmente, necessario accedere, di seguito elencate nonché di quelle che in futuro saranno eventualmente affidate, disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (di seguito: GDPR) secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate:

OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali I dati che possono essere oggetto di trattamento, sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome cognome, genere, dati di nascita, codice fiscale, titolo di studio);
- dati

particolari di cui all'art. 9 del GDPR (es. dati relativi alla salute, all'origine etnica;...); • dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR. Categorie di interessati I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche coinvolte a vario titolo nelle attività del servizio, quali a titolo esemplificativo: • personale dipendente (Dirigenti, funzionari) della Regione Piemonte; • collaboratori esterni alla Regione Piemonte; • tirocinanti e di eventuali dottorandi di ricerca; • altri soggetti coinvolti a diverso titolo nella realizzazione di progetti PNRR, rispetto ai quali si esegue l'attività di monitoraggio. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare. Durata dei trattamenti Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto che verrà sottoscritto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i

casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, etc.).

FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal GDPR, in particolare: 1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento; 2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento; 3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché

gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti; 4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR; 5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR; 6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile; 7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente. OBBLIGO DI RISERVATEZZA Il Responsabile esterno si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste. A tal fine, il Responsabile si impegna a

non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi.

GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

1. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
2. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale

o parziale, a qualsiasi titolo; 3. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento; c) ove applicabile i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

SUB-RESPONSABILI. MANLEVA Con le presenti istruzioni, il Delegato conferisce autorizzazione

scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa protempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali

modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto, dalle presenti istruzioni e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo

previsto per il contratto. La nomina a Responsabile esterno si perfeziona con la sottoscrizione delle presenti Istruzioni da parte dell'Appaltatore in sede di avvio del Servizio o di stipula del contratto.

Art. 26. SPESE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente. Sono a carico dell'appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642).
3. Il contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.
4. Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
5. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.
6. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, pari a € 4.318,80

o.f.i. saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel Capitolato, nel bando o nel disciplinare di gara ovvero nel presente contratto, si fa rinvio alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile e alle disposizioni normative richiamate nel presente contratto.

Art. 28. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non sia possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 29. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SOTTO

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), non essendo pervenuta, nei 30 giorni dall'inserimento della richiesta, la documentazione antimafia liberatoria per le società componenti l'A.T.I. Pertanto, qualora pervenisse successivamente un'informazione antimafia c.d. interdittiva, la Regione Piemonte recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della parte di servizio già eseguita ed

il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dalla Committente stessa.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

REGIONE PIEMONTE

La Responsabile della Struttura Temporanea XST031 - Attuazione del PNRR.

Ing. Chiara MUZZOLON,

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

s.m.i.

L' APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Dott. Carlo AMORUSO

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005